

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Durc imprese creditici della PA

L'Inail con la circolare 53 dell'11 novembre 2013 ha chiarito che è possibile il rilascio del Durc positivo in presenza di debiti non pagati se la stessa impresa risulta creditrice delle Pubblica Amministrazione.

Nello specifico il rilascio avviene esclusivamente se:

- il credito risulta da certificazione rilasciata dalle Amministrazioni ai sensi dell'art.9, comma 3bis, legge 185/2008;
- il credito certo, liquido ed esigibile sia pari o superiore al debito non versato;
- il credito può essere validamente ceduto, ovvero costituire oggetto di anticipazione presso le banche o gli intermediari finanziari.

La circolare dell'Inail ribadisce quanto già affermato dalla circolare 40/2013 rilasciata della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.

Interessi dilazione Inps

Con la circolare 158 del del 13 novembre 2013 l'Inps ha aggiornato il tasso di interesse per le dilazione di pagamento adeguandolo alla variazione della Bce che ha rivisto al ribasso dello 0,25% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento.

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,25% annuo.

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 13

novembre 2013.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 6,25% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2013.

Aspi e mini-Aspi

L'Inps con il messaggio n. 18702 ha chiarito che dal 18 novembre sono operative, online, le nuove procedure che consentono di utilizzare la nuova modulistica Inps (SR134 e SR133), la quale include la dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro (Did) che prima andava fatta presso i centri per l'impiego.

L'art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro, (n. 92/2012) ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all'INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell'ambito dell'Aspi, al fine anche di semplificare l'erogazione della indennità medesima.

L'Istituto, quindi, ha il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l'impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l'Aspi o mini-Api – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell'attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.

Con il presente messaggio si comunica che sono stati rilasciati gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi.

Portale Equitalia

Con il comunicato stampa del 18 novembre Equitalia ha precisato che l'indirizzo internet di riferimento è stato unificato.

È operativo, infatti, il portale istituzionale www.gruppoequitalia.it, sul quale è possibile accedere a tutte le applicazioni e gli strumenti dedicati

Un unico indirizzo internet in cui sia gli enti creditori sia i contribuenti possono trovare le informazioni e i servizi di Equitalia. .

Imu

Con la pubblicazione del decreto legge n. 133 del 30 novembre nella G.U. dello stesso giorno, diventa ufficiale l'abolizione della seconda rata dell'Imu 2013 per le abitazioni principali non di pregio. Esenzione anche per i fabbricati rurali e per i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Per la necessaria copertura, lo stesso Dl porta al 128,5% gli acconti Ires e Irap dovuti dalle società del settore finanziario e assicurativo per il 2013, e, sempre per gli stessi soggetti, aumenta l'aliquota Ires di 8,5 punti percentuali, portandola al 36%, misura, anch'essa, "straordinaria" ovvero valida soltanto per quest'anno.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo, a carico degli intermediari finanziari, di anticipare il versamento dell'imposta sostitutiva relativa al risparmio amministrato.

Salta, quindi, anche la seconda rata dell'Imu per le abitazioni principali (e relative pertinenze) non di pregio. L'esenzione non riguarda, dunque, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi storici: per la precisione, rimangono esclusi dal beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Niente Imu anche per: le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica; la casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio; l'unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia; per gli immobili che i Comuni hanno equiparato all'abitazione principale (ad esempio, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che vi stabiliscono la dimora abituale la residenza anagrafica).

Appuntamento in cassa cancellato anche per i fabbricati rurali a uso strumentale e per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Benché la seconda rata dell'Imu sia stata abolita, i contribuenti, tuttavia, dovranno concorrere al recupero dell'eventuale differenza tra l'imposta che scaturisce dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione deliberate (o confermate) dal Comune per il 2013 e quella che risulta dall'applicazione dei parametri standard fissati dalle norme statali.

A loro carico, di tale importo, resta il 40%, che dovrà essere versato entro il 16 gennaio 2014.

Adempimenti

Comunicazione beni ai soci

A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.

L'obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

Vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'Iva aggiunto.

La scadenza per comunicare i dati relativi all'anno 2012 è fissata al 12 dicembre 2013.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Giovedì 12 dicembre	COMUNICAZIONE BENI AI SOCI Ultimo giorno per l'invio dei beni dati in uso gratuito ai soci (vedi sopra),
Venerdì 27 dicembre	IVA Versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2013. Il calcolo potrà essere effettuato secondo il metodo storico, previsionale o effettivo.
Lunedì 30 dicembre	RAVVEDIMENTO 2° ACCONTO Ultimo giorno utile per effettuare il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche, delle società e dell'Irap con sanzione ridotta non effettuato entro la scadenza originaria del 30 novembre.